**DETERMINAZIONE PROT. N. 10168 REP. N. 417 DEL 15 MARZO 2016**

**Oggetto:** **Procedimento per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per la realizzazione di campi boe e di punti di ormeggio ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 28/45 del 24 giugno 2011.**

**Il Direttore Generale**

VISTI lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO il Decreto dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione n. 13 dell' 8 maggio 2014, con cui sono state conferite alla dott.ssa Antonella Giglio le funzioni di Direttore generale degli enti locali e finanze;

VISTO il Codice della Navigazione e il Regolamento della navigazione marittima;

VISTO l'art. 105 lett. l) del D.Lgs. 31 marzo 1998 , n. 112, come modificato dall'art. 9 del D.Lgs. n. 88/2001, che conferisce alle regioni le funzioni relative al rilascio di concessioni di beni della navigazione interna, del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia e le funzioni inerenti alla gestione dei porti di rilevanza economica regionale e interregionale, con decorrenza dal 1° gennaio 2002;

VISTO il D.Lgs. 17 aprile 2001 n. 234: "Norme di attuazione dello Statuto Speciale della Regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997";

VISTO il D.L. 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in L. n. 494 del 4 dicembre 1993: "Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la Legge regionale 12 giugno 2006, n. 9: "Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali" ed in particolare l'art. 40, comma 2, lett. b) che specifica che spettano alla Regione le funzioni inerenti al rilascio delle concessioni su beni del demanio della navigazione interna, del mare territoriale e del demanio marittimo non attribuite ai Comuni o allo Stato e l'art. 41 che, tra le funzioni attribuite ai Comuni, non annovera il rilascio di concessioni con finalità di nautica da diporto;

VISTI gli articoli 4 e 5 delle "Linee guida per la predisposizione del Piano di Utilizzo dei Litorali con finalità turistico ricreativa", approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 12/8 del 5 marzo 2013, modificata con deliberazioni n. 54/11 del 30 dicembre 2013 e n. 3/10 del 31 gennaio 2014 e, in ultimo, con deliberazione n. 10/28 del 17 marzo 2015, che elencano le funzioni amministrative di competenza della Regione e quelle di competenza dei Comuni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 27/7 del 13 maggio 2008 concernente: "Indirizzi urgenti per la gestione della fascia costiera";

VISTA la deliberazione n. 28/45 del 24 giugno 2011, ed in particolare le lettere b) e c) del relativo dispositivo, con cui la Giunta regionale ha autorizzato il rilascio di nuove concessioni per la realizzazione di campi boe e di punti d'ormeggio per l'incremento dei servizi connessi alla nautica da diporto, nel rispetto delle procedure previste dal codice della navigazione e dalla normativa di settore;

CONSIDERATO che la concessione di un bene pubblico per l'esercizio di un'attività economicamente rilevante costituisce un'occasione di guadagno e che, pertanto, il relativo procedimento deve garantire il rispetto dei principi di concorrenza, economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, parità di trattamento, imparzialità e non discriminazione;

VISTA la nota n. 20216 del 23 maggio 2011, indirizzata alla Direzione Generale della Presidenza, Servizio Trasparenza e Comunicazione, avente ad oggetto: "Richiesta di pubblicazione degli avvisi ex art. 18 del regolamento del codice della navigazione, relativi ad istanza di concessione demaniale marittima";

RITENUTO inoltre, di dover predeterminare e specificare i criteri di cui all'art. 37 del codice della navigazione per la valutazione e la comparazione delle istanze concorrenti, che tengano conto della qualità e fattibilità del progetto sotto il profilo della sostenibilità ambientale e della sostenibilità economica;

VISTO il D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 ed in particolare l'art. 1, comma 3 che dispone che le procedure volte al rilascio di concessioni demaniali marittime per la realizzazione di punti d'ormeggio, come definiti dall'art. 2, lett. c) del citato decreto, devono essere disciplinate in base a criteri di celerità e snellezza;

VISTO il decreto dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica n. 27 del 14 novembre 2014, avente ad oggetto: "Recepimento ed approvazione documento ricognitivo inerente la determinazione dei termini dei procedimenti amministrativi ad istanza di parte, in conformità all'art. 2 Legge 6 agosto 1990 n. 241 e s.m. e i., di competenza della Direzione Generale degli Enti locali e Finanze ed in particolare dei Servizi demanio e patrimonio";

CONSIDERATO che il rilascio delle concessioni in argomento può comportare esclusivamente la realizzazione di opere di facile rimozione e che, pertanto, la relativa durata non deve essere superiore a sei anni;

SENTITI i Direttori dei Servizi competenti;

**D E T E R M I N A**

ART. 1 **Avvio e durata del procedimento**

Il procedimento per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime della durata massima di sei anni, per la realizzazione di campi boe e di punti d'ormeggio, di cui alle lettere b) e c) del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 28/45 del 24 giugno 2011 è avviato ad istanza di parte e si conclude entro 180 (centottanta) giorni come stabilito nel Decreto n. 27 del 14 novembre 2014, richiamato in premessa.

ART. 2 **Requisiti per la presentazione dell'istanza di concessione**

Possono presentare istanza i soggetti in possesso dei requisiti di ordine morale e professionale indicati nell'allegato modello di autocertificazione che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

ART. 3 **Modalità di presentazione dell'istanza**

L'istanza deve essere presentata in bollo mediante compilazione del modello D1, approvato con decreto del Direttore generale per le Infrastrutture e Navigazione Marittima e Interna pubblicato in G.U. del 05/08/2009 n.180, supplemento ordinario, sottoscritto dal richiedente e dal tecnico responsabile del rilievo, debitamente compilato in tutte le sue parti, compreso il quadro UI, relativo ai posti barca e corredato dagli elaborati tecnici ivi indicati, con particolare riferimento al prospetto inerente all'ancoraggio ed all'ormeggio, e dallo stralcio cartografico prodotto dal S.I.D.

Lo stralcio cartografico, fornito dal Servizio demanio e patrimonio territorialmente competente o dalla Capitaneria di Porto competente per territorio, deve essere utilizzato per l'individuazione e la rappresentazione grafica dell'area oggetto della concessione.

L'area richiesta dovrà essere rappresentata graficamente sulla base di un rilievo geometrico poggiato su punti georeferenziati (coordinate GAUSS-BOAGA).

**Tale documentazione deve essere presentata anche in formato file XML ottenuto dalla compilazione del software applicativo Do.Ri. scaricabile dal sito https://www.mit.gov.it.**

ART. 4 **Documentazione da allegare all'istanza**

All'istanza, presentata con le modalità di cui all'articolo precedente, deve essere allegata la sotto elencata documentazione:

a) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2 resa dal rappresentante legale ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 accompagnata da copia del documento d'identità del dichiarante;

b) attestazione, in originale, dell'avvenuto pagamento dell'importo di € 155,00 (centocinquantacinque/00) per spese di istruttoria, dovute ai sensi dell'art. 11 del regolamento del codice della navigazione, da effettuarsi mediante bonifico bancario sul conto corrente acceso presso UniCredit S.p.a. – Tesoreria regionale, intestato a Regione Autonoma della Sardegna il cui codice IBAN è: IT/ 15 / W / 02008 / 04810 / 000010951778 (per i bonifici da banche estere dovrà essere indicato il codice BIC SWIFT: UNCRITM1H60), ovvero, mediante versamento sul conto corrente postale n. 60747748, intestato alla "Regione Autonoma della Sardegna – Servizio Tesoreria". Nella causale deve essere riportata l'indicazione del capitolo EC372.064, del centro di responsabilità (C.d.R.) identificativo del Servizio cui viene presentata l'istanza, nonché la dicitura "spese di istruttoria per concessione demaniale marittima";

c) progetto (otto copie), sottoscritto da un tecnico abilitato, con indicazione delle aree a terra e degli specchi acquei oggetto dell'istanza, della tipologia delle strutture e delle opere in progetto. Il progetto deve contenere i seguenti elaborati:

c.1) relazione tecnico - illustrativa, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 27/7 del 13 maggio 2008, con indicazione delle attività che si intendono esercitare;

c.2) planimetria quotata in scala 1:500 o altra scala idonea, nella quale deve essere rappresentato lo specchio acqueo richiesto e deve essere riportata l'ubicazione dei punti di ancoraggio e delle relative coordinate;

c.3) corografia I.G.M. in scala 1:25.000 in cui venga evidenziata la zona di interesse;

c.4) mappatura dei fondali, con indicazione della tipologia e con l'inquadramento delle eventuali praterie di poseidonia esistenti;

c.5) calcolo dimensionale degli ancoraggi (corpi morti etc…), delle catene di collegamento, in funzione del numero e tipologia (stazza) di imbarcazione/i da ormeggiare;

c.6) particolari costruttivi dei pontili galleggianti e delle passerelle, calcolo dimensionale degli stessi e verifica delle strutture (sollecitazioni vento e moto ondoso) e delle modalità di ancoraggio in funzione della tipologia di fondale rilevato;

c.7) eventuale documentazione fotografica con simulazione del posizionamento delle boe oggetto della concessione;

c.8) eventuale ricollocazione, riorganizzazione o eliminazione di corpi morti esistenti allo scopo di razionalizzare l'uso del mare territoriale.

Qualora lo specchio acqueo oggetto di istanza di concessione ricada all'interno di aree SIC, ZPS, o soggette a particolari forme di tutela, il richiedente dovrà, inoltre, produrre:

- relazione paesaggistica, redatta ai sensi del D.P.C.M. del 12 dicembre 2005;
- relazione di valutazione d'incidenza ambientale redatta in duplice copia da parte di un tecnico abilitato.

ART. 5 **Valutazione di ammissibilità dell'istanza**

Qualora pervengano istanze difformi alla modulistica richiamata nel precedente art. 3 e/o incomplete e/o carenti della documentazione indicata nell'art. 4, il Servizio competente provvede a darne comunicazione all'interessato con invito a regolarizzare la domanda entro il termine perentorio di quindici giorni. Decorso invano tale termine l'istanza irregolare viene dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L. n. 241/1990.

A seguito dell'accertamento della regolarità dell'istanza, il Servizio demanio e patrimonio territorialmente competente ne valuta l'ammissibilità in base agli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 28/45 del 26 giugno 2011.

In particolare, la valutazione di ammissibilità delle istanze di rilascio di nuove concessioni per la realizzazione di campi boe in aree marine protette, parchi, siti d'interesse comunitario etc. è subordinata all'acquisizione dell'intesa con il Comune interessato. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa con il Comune, l'istanza viene dichiarata inammissibile.

Al di fuori di tali ambiti, il rilascio di nuove concessioni per il posizionamento di campi boe e per la realizzazione di punti d'ormeggio, come definiti dall'art. 2, comma 1, lett. c) del D.P.R. 509/1997 è ammissibile per soddisfare esigenze di potenziamento dei servizi derivanti dall'incremento della domanda diportistica.

ART. 6 **Pubblicità dell'istanza**

Il sunto dell'istanza ritenuta ammissibile deve essere pubblicato a cura dell'Ufficio competente, per un periodo di trenta giorni consecutivi, nell'albo pretorio del Comune e nel sito internet ufficiale della Regione Sardegna.

Entro il termine sopra indicato possono essere presentate osservazioni e istanze concorrenti.

L'istanza presentata in forma singola preclude la possibilità di presentare ulteriori istanze in forma associata e viceversa.

Le istanze concorrenti vengono pubblicate solo nel sito internet ufficiale della Regione Sardegna ed esclusivamente per l'acquisizione di eventuali osservazioni.

ART. 7 **Acquisizione pareri, nulla osta e autorizzazioni di competenza di altri uffici e di altre amministrazioni/convocazione conferenza di servizi.**

La/e istanza/e ritenuta/e ammissibile/i vengono trasmesse, con la documentazione ad esse allegata, agli uffici e alle amministrazioni competenti ad esprimere pareri o rilasciare nulla osta e autorizzazioni (a seconda della tipologia di concessione: Comune, Capitaneria di Porto, Ente gestore dell'Area Marina Protetta, Ente Parco, Assessorato regionale dei Lavori Pubblici - Servizio Opere idrauliche, Assessorato regionale degli Enti Locali - Servizio Tutela del Paesaggio e Vigilanza, etc.) per l'acquisizione dei pareri, nulla osta o autorizzazioni di competenza o, in alternativa, vengono sottoposte all'esame della conferenza di servizi convocata dal Servizio territorialmente competente con le modalità previste dall'art. 14 e ss. della L. 241/1990.

Le citate Amministrazioni, indicano l'eventuale, ulteriore documentazione necessaria per esprimere le valutazioni di propria competenza. Qualora, entro il termine perentorio di trenta giorni, non vengano prodotte tali integrazioni il Servizio competente emana motivato provvedimento di rigetto.

Nel caso in cui le Amministrazioni sopra richiamate esprimano parere favorevole in merito a diverse istanze concorrenti, il Servizio competente invita i soggetti che le hanno proposte a presentare, con le modalità che verranno indicate nella lettera d'invito, una relazione corredata dalla documentazione che consenta di valutare la sostenibilità economico – finanziaria del progetto rapportata alla durata della concessione, con indicazione dettagliata delle risorse da investire, dei costi di gestione, dei servizi resi all'utenza, con le relative tariffe, e delle modalità di organizzazione e di gestione dell'attività.

Qualora i concorrenti non presentino la documentazione indicata nella lettera d'invito entro il termine perentorio di trenta giorni, il Servizio competente emana motivato provvedimento di rigetto.

ART. 8 **Valutazione istanze concorrenti**

La valutazione delle istanze concorrenti viene effettuata da apposita commissione, presieduta e nominata dal Direttore del Servizio competente. La concessione viene rilasciata al richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione, ai sensi dell'art. 37 cod.nav., tenuto conto della qualità e fattibilità economica del progetto, delle risorse da investire in rapporto ai costi di gestione ed alla durata della concessione e della qualità dei servizi resi all'utenza quali: servizio assistenza all'ormeggio per l'arco dell'intera giornata; servizio navetta; sorveglianza diurna e notturna finalizzata alla tutela dell'area assegnata e delle imbarcazioni ormeggiate; servizio di primo soccorso; servizio per i disabili; attività connesse alla promozione turistica dell'area; servizio prelievo rifiuti; immediata reperibilità del personale in caso di avverse condizioni meteo marine; dotazione di attrezzature e prodotti antinquinamento, etc.

ART. 9 **Rilascio del provvedimento di concessione.**

Il Servizio competente rilascia la concessione della durata di sei anni con le prescrizioni espresse in sede di conferenza di servizi dalle Amministrazioni a vario titolo coinvolte nel procedimento. Il rilascio della concessione è subordinato all'acquisizione dell'autorizzazione doganale, laddove necessaria, da parte dell'interessato ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 374/1990.

Il modello di avviso dell'istanza e il modello della dichiarazione attestante il possesso dei requisiti sono allegati al presente provvedimento e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

La presente determinazione viene trasmessa all'Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, ai sensi dell'art. 21, comma 9 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31. La presente determinazione viene trasmessa agli Uffici competenti e pubblicata nel sito internet istituzionale della Regione Sardegna.

**Il Direttore Generale**
Dott.ssa Antonella Giglio

Firmato